

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2025, n. 18-1583

Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 10 del 15 luglio 2025. Approvazione delle modalità operative e procedurali per la formalizzazione della rinuncia da parte della Regione Piemonte alla qualità di socio fondatore della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.



Seduta N° 106

Adunanza 22 SETTEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI

DGR 18-1583/2025/XII

OGGETTO:

Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 10 del 15 luglio 2025. Approvazione delle modalità operative e procedurali per la formalizzazione della rinuncia da parte della Regione Piemonte alla qualità di socio fondatore della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- con legge regionale n. 7 del 27 febbraio 2008 recante “*Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale IRCCS del Centro di Candiolo*” la Regione ha promosso la costituzione fra Regione Piemonte e Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro onlus (F.P.R.C.), in qualità di soci fondatori, di una Fondazione per lo sviluppo di attività sanitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico ed ha sancito, a livello legislativo, gli indirizzi amministrativi assunti, fra i quali, la promozione della prima procedura di riconoscimento quale I.R.C.C.S. – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ex d.lgs. 288/2003 e s.m.i. – in capo ad un ente sanitario piemontese;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 31-8516 del 31 marzo 2008, ha approvato, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della l.r. n. 7/2008, lo Statuto della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia (F.P.O.) che, all’articolo 1, riconosce alla Fondazione la natura di ente giuridico di diritto privato senza scopo di lucro, con durata illimitata; con successiva deliberazione n. 1-9219 del 18 luglio 2008 è stato altresì approvato l’atto costitutivo della Fondazione;
- con deliberazioni n. 1-11696 dell’1 luglio 2009 e n. 37-12814 del 14 dicembre 2009, successivamente modificate ed integrate, e da ultimo con determinazione dirigenziale n. 1873 del 7 dicembre 2023, la Giunta regionale ha autorizzato il legale rappresentante della F.P.O. all’esercizio dell’attività sanitaria e provveduto all’accreditamento e contrattualizzazione delle

relative attività, in applicazione degli artt. 8 ter ad 8 sexies del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i.;

- con decreto 20 marzo 2013, il Ministero della salute, a conclusione del procedimento di competenza, ha riconosciuto – e successivamente confermato, da ultimo con decreto 7 aprile 2022, n. 105 – il carattere scientifico nella disciplina di oncologia della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia;
- il Legislatore della Regione Piemonte con la legge n. 10 del 15 luglio 2025, rubricata “*Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027*”, all’art. 5 – “*Abrogazione della legge regionale 7/2008 e disposizioni attuative*” – ha disposto l’abrogazione della legge regionale n. 7 del 27 febbraio 2008;
- in particolare, al comma 2 del citato art. 5 della l.r. n. 10 del 15 luglio 2025, si prevede che “*con successiva deliberazione della Giunta regionale, saranno definite le modalità operative e procedurali per la formalizzazione della rinuncia da parte della Regione alla qualità di socio fondatore della FPO, nel rispetto del quadro programmatico regionale, dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e dell’esigenza di tutela dell’interesse pubblico*”.

Dato atto che dall’istruttoria della Direzione “Sanità” risulta quanto segue:

- avendo conseguito, con i decreti citati, la F.P.O. il riconoscimento, e successive conferme, quale I.R.C.C.S., è stata raggiunta la principale finalità della partecipazione della Regione Piemonte nella F.P.O. in qualità di Socio Fondatore, come peraltro indicato dalla stessa legge n. 7/2008;
- sussiste l’esigenza dell’Amministrazione di dismettere la partecipazione regionale da F.P.O., come disposto dall’art. 5 della l.r. 10/2025 citata, allo scopo di distinguere nettamente e scindere le funzioni di regolazione generale dell’attività sanitaria (ad essa spettanti in via istituzionale) da quelle di concreta erogazione dell’attività stessa;
- è necessario pertanto, ai sensi del suindicato comma 2 dell’art. 5, definire le modalità operative e procedurali per la formalizzazione della rinuncia da parte della Regione alla qualità di socio fondatore della F.P.O., nel rispetto del quadro programmatico regionale, dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e dell’esigenza di tutela dell’interesse pubblico;
- anche posteriormente alla rinuncia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti relativamente al riconoscimento quale I.R.C.C.S. della F.P.O. con sede a Candiolo (TO), confermato con decreto 7 aprile 2022 del Ministero della Salute.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto del quadro programmatico regionale, dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e dell’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, con il presente provvedimento, in attuazione delle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 5 della l.r. n. 10 del 15 luglio 2025, vengono definite le seguenti modalità operative e procedurali per la formalizzazione della rinuncia da parte della Regione alla qualità di socio fondatore della F.P.O.:

- demandare all’Assessore regionale alla “Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria” e alla Direzione regionale “Sanità”, per quanto di competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari per la formalizzazione della sopracitata rinuncia;
- disporre che, anche posteriormente alla rinuncia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti relativamente al riconoscimento, quale I.R.C.C.S. della F.P.O. con sede a Candiolo (TO), confermato con decreto 7 aprile 2022 del Ministero della Salute;
- comunicare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero della salute per gli adempimenti di competenza.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'attuazione del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 10 del 15 luglio 2025 non comporta specifici oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di demandare, in attuazione delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 10 del 15 luglio 2025, all'Assessore alla "Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria" e alla Direzione regionale "Sanità", per quanto di competenza, l'adozione di tutti gli atti necessari per la formalizzazione della rinuncia da parte della Regione alla qualità di socio fondatore della F.P.O.;
- di disporre che, anche posteriormente alla rinuncia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti relativamente al riconoscimento, quale I.R.C.C.S. della F.P.O. con sede a Candiolo (TO), confermato con decreto 7 aprile 2022 del Ministero della Salute;
- che la presente deliberazione sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero della salute per gli adempimenti di competenza;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.